

COMMISSIONE VII

DIFESA

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		ALBERINI GUIDO	5
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3	CERQUETTI ENEA	3, 7
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CICCARDINI BARTOLO, <i>Sottosegretario di</i>	
Norme per il conferimento della carica		<i>Stato per la difesa</i>	7
di vice comandante generale dell'Ar-		DI RE CARLO	6
ma dei carabinieri (695)	3	MICELI VITO	5, 7
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i>	3, 6, 7	STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Filippo Fiorino è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri (695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Signor presidente, il disegno di legge assegnatoci in sede legislativa detta nuove norme per il conferimento dell'incarico di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Com'è ovvio, la Commissione ha chiesto i pareri della I e della V Commissione; particolare rilevanza riveste ai nostri fini quello della I in quanto è favorevole con alcune condizioni. Esso testualmente recita: « Parere favorevole a condizione che l'articolo 1 venga riformulato nel senso che la scelta del vice comandante generale avvenga in base al criterio di anzianità, salvo un diverso provvedimento motivato; che il beneficio

recato dall'articolo 2 venga esteso a tutti i corpi militari o, nel caso contrario, non venga inserito nel disegno di legge ».

Sulla base di tale parere preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge ed invito la Commissione ad approvare nella maniera più rapida possibile il disegno di legge n. 695, avvertendo che, qualora gli emendamenti da me proposti venissero approvati, presenterò un nuovo titolo, che non si riferirà esclusivamente alla figura del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENEA CERQUETTI. Lo scopo evidente di questo disegno di legge è, in sostanza, quello di consentire una nomina a scelta del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri con il meccanismo indicato all'articolo 1.

Vi è, poi, la questione dell'articolo 2, che deriva dall'articolo precedente ed anche da altre questioni che si sono aperte nell'ambito delle nostre forze armate.

La Commissione affari costituzionali ci ha posto due condizioni: quella di non alterare il principio della nomina per anzianità e quella di riformulare l'articolo 2 nel senso di anticipare di fatto uno degli articoli della proposta di legge n. 359, per non creare ulteriori disparità.

Quanto agli emendamenti dei quali il relatore ha annunciato la presentazione, dichiaro che il gruppo comunista è favorevole a quello interamente sostitutivo dell'articolo 2 in quanto esso anticipa di fatto il contenuto della proposta di legge n. 359. È, invece, contrario all'emendamento interamente sostitutivo del primo articolo.

In realtà, da un certo punto di vista, tale emendamento risponde formalmente alle preoccupazioni espresse dalla I Commissione. Esso, però, lascia in piedi, nella sostanza, la richiesta di fondo che sta alla base dell'articolo 1 del testo governativo che è non soltanto quella di procedere ad una nomina a scelta del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, bensì anche quella di rendere tale figura molto diversa da quella prevista nella normativa attuale.

L'elemento di fondo che il relatore intende ripetere al terzo comma dell'articolo è che il vice comandante generale coadiuva il comandante generale dell'Arma dei carabinieri nell'esercizio delle sue funzioni. Dunque, il vice comandante generale coadiuverebbe il comandante generale anche nella sua funzione — prevista nell'articolo 25 del regolamento dell'Arma dei carabinieri — di corrispondere direttamente con il capo del Governo!

Vi sono, poi, le attribuzioni del comandante generale le quali possono essere, in certi casi, anche delegabili. E poiché il vice comandante generale proviene dall'Arma dei carabinieri, la proposta del relatore potrebbe tradursi in un elemento di separazione dell'Arma dei carabinieri dall'esercito.

A questo punto, si dica che si vuole modificare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri nel senso che il comandante generale venga scelto all'interno dell'Arma stessa e che, al massimo, l'esercito fornisca un ispettore per le questioni militari, o per le funzioni militari dell'Arma!

Il gruppo comunista ritiene che non si debba rovesciare l'attuale ordinamento dell'Arma, che nessuno ha contestato nella sua validità. Pertanto, la Commissione deve limitarsi — come del resto si evince dal parere della Commissione affari costituzionali — a lasciare stare le cose come sono per quanto riguarda la nomina e, soprattutto, la configurazione della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La proposta di modifica avanzata dal relatore, invece, tende a mutare la configurazione di tale carica.

Questo è il motivo per cui riteniamo necessario non modificare l'articolo 31 dell'attuale regolamento dell'Arma dei carabinieri: il vice comandante, pertanto, deve assumere tale carica per anzianità ed i generali di divisione dei carabinieri devono dipendere direttamente ed esclusivamente dal comando generale. Crediamo, inoltre, necessario prevedere una deroga motivata al criterio dell'anzianità, deliberata però dal Consiglio dei ministri e non solo dal ministro della difesa. Su una questione così grave, infatti, riteniamo opportuno un intervento di un organo collegiale. Si tratta di un atto eccezionale, quindi è opportuno che si pronunci, ripeto, un organo collegiale.

Noi crediamo che con tali modifiche si possa effettuare l'operazione che si vuole compiere, nel senso di dare la possibilità al Governo di porre un freno all'automatismo assoluto, ma nello stesso tempo di non toccare né la configurazione della carica di comandante generale dell'Arma, né quella della carica di vice comandante, che per altro rappresenta una stranezza. Infatti, in tutti gli ordinamenti militari chi comanda è uno, anche se è coadiuvato nelle sue funzioni dallo stato maggiore, con un capo di stato maggiore che è di due gradi distante da lui, non da un vice che lo coadiuva e può sostituirlo.

Conclude, preannunciando la presentazione del seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« All'articolo unico della legge 10 maggio 1976, n. 345, è aggiunto il seguente comma:

I generali di divisione dei carabinieri che per anzianità debbono assumere la carica di vice comandante dell'Arma possono essere preceduti per tale funzione dai successivi in graduatoria, per deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. In questo caso, e per le funzioni di vice comandante dell'Arma e per le attribuzioni eventualmente delegate dal comandante generale, chi assume tale carica ha rango gerarchico preminente nei

riguardi degli altri generali di divisione dei carabinieri, anche se più anziani in grado ».

VITO MICELI. Onorevole presidente, desidero innanzitutto riferirmi a quanto è stato espresso nella presentazione del disegno di legge. A me sembra che i compilatori di questa nota illustrativa non abbiano tenuto presenti quelli che sono gli elementi che caratterizzano l'organizzazione militare ed in particolare l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri. Mi riferisco all'affermazione secondo la quale oggi la destinazione all'incarico di vice comandante non avviene in rapporto ai meriti e al possesso di particolari qualità professionali. Facendo questa affermazione, non viene tenuto conto delle rigide selezioni cui sono sottoposti gli ufficiali, prima di raggiungere il grado di generale di divisione. Non si tiene conto del fatto che coloro che sono promossi a tale grado sono i migliori in senso assoluto, non solo per le qualità morali dichiarate, ma anche per le prove di alta professionalità che nel tempo, durante la loro lunga carriera, hanno dimostrato. Per rifarci agli ufficiali dei carabinieri, sappiamo che essi comandano la tenenza, la compagnia, il gruppo, poi la legione, quindi sono sottoposti continuamente a delle prove e a delle valutazioni.

Ho voluto esprimere questi chiarimenti per sottolineare che il punto di partenza non è idoneo, per quanto riguarda l'articolo, per arrivare ad una proposta che voglia mutare il criterio della designazione del vice comandante dell'Arma dei carabinieri. Tutti i generali di divisione, infatti, sono in grado di assolvere questa funzione, specialmente il più anziano.

Debbo aggiungere, considerando ancora la figura del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si tratta di un incarico effettivo e globale, un incarico di comando che si estende dal settore amministrativo a quello disciplinare e a quello tecnico-operativo. È quindi assolutamente necessario che questa azione sia svolta dal più anziano dei generali di divisione dell'Arma, a meno che non si voglia incidere

sul principio della gerarchia, che è molto sentito in tutta l'organizzazione militare, specialmente nell'ambito dell'Arma dei carabinieri. Qualcuno può obiettare che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri viene designato indipendentemente dai gradi e dall'anzianità. Dobbiamo tener presente, però, che si tratta di una eccezione che è determinata da altri aspetti e che è resa possibile proprio perché lo stesso comandante generale viene affiancato, deve essere affiancato, da un vice comandante che rappresenta veramente il vertice di tutta la scala gerarchica dell'Arma dei carabinieri. Proprio la figura di questo vice comandante è importante perché rende possibile quell'altra soluzione, altrimenti non vi sarebbe al comando dell'Arma dei carabinieri, ad esempio, un generale dell'esercito.

Debbo anche aggiungere che il conferimento dell'incarico secondo un criterio di scelta consentirebbe l'ingerenza politica, consentirebbe cioè la nota lottizzazione anche in questo delicatissimo organismo dello Stato e inciderebbe sul morale, sulla disciplina, in un ambiente come quello dell'Arma che ha tradizioni che esaltano proprio il valore della gerarchia.

Per questi motivi, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, esprimo parere contrario sul disegno di legge governativo.

In relazione alle proposte preannunciate dal relatore, sono d'accordo con il primo comma, però non mi sembrano necessarie le parole « sentito il capo di stato maggiore dell'esercito ». Toglierei il secondo comma, nel quale si dà al ministro la facoltà di escludere il generale; questo per le motivazioni che ho detto dianzi. È chiaro che se il generale più anziano improvvisamente rivela certi aspetti negativi, che in passato non sono apparsi, c'è sempre l'arma disciplinare per bloccarlo e sostituirlo. Sono d'accordo, infine, sulla sostanza dell'articolo 2.

GUIDO ALBERINI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, non intendo svolgere alcuna considerazione sul provvedimento in generale, tenendo conto di quanto affermato dal relatore. In relazione all'ar-

ticolo 1, che è stato oggetto della discussione, credo che alcune osservazioni formulate dai colleghi Cerquetti e Miceli debbano essere assunte come valide dalla Commissione.

Ritengo in particolare che mi sembra opportuno che la Commissione scelga la proposta del gruppo comunista relativa alla necessità di non modificare il regolamento dell'Arma dei carabinieri e le funzioni del vice comandante. Pertanto, sarebbe opportuno che gli emendamenti preannunciati dal relatore Stegagnini non prevedessero il riferimento al parere del capo di stato maggiore nel procedimento di nomina, né l'individuazione delle funzioni del vice comandante dell'Arma.

CARLO DI RE. Desidero richiamarmi alla relazione che accompagna questo disegno di legge per far osservare come tale provvedimento nasca da alcune questioni che si sono manifestate recentemente.

Il Governo chiede la libertà di scelta. Ed è questo il punto fondamentale su cui la Commissione deve decidere; tutto il resto non è necessario, a mio avviso, ai fini dell'approvazione del disegno di legge stesso. L'essenziale è dunque decidere circa la proposta del Governo tendente a consentire la scelta del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, cioè tendente a far uscire l'assunzione di tale carica dall'automatismo.

Una volta assodato questo principio e tenuto conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, possiamo procedere secondo le indicazioni espresse dal relatore e dal collega Cerquetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni.

Il vice comandante generale è nominato, su proposta del comandante generale dell'Arma, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed ha rango gerarchico preminente nei riguardi dei generali di divisione dei carabinieri anche se più anziani di grado. Permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Il relatore, sulla base del parere espresso dalla I Commissione, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa, sentito il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue di anzianità.

Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri:

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di

età o per altra causa prevista dalla legge. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

L'onorevole Alberini ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento del relatore:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « sentito il capo di stato maggiore dell'esercito ».

Sopprimere l'ultimo comma.

BARTOLO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra che gli emendamenti proposti dal relatore Stegagnini rispondano nella sostanza alle condizioni contenute nel parere della I Commissione affari costituzionali e che le preoccupazioni del collega Cerquetti possano essere fugate accogliendo i subemendamenti Alberini.

ENEA CERQUETTI. Concordo con quanto sostenuto dal rappresentante del Governo e, pertanto, ritiro il mio emendamento.

VITO MICELI. Concordo anch'io con quanto fino ad ora detto: invito, tuttavia, la Commissione a non sottovalutare o a non affrontare in maniera semplicistica la questione del rango gerarchico, poiché essa, negli ambienti militari, ha una notevole importanza.

PRESIDENTE. Poiché sia l'emendamento del relatore sia i subemendamenti presentati dall'onorevole Alberini devono essere trasmessi alla V Commissione per il prescritto parere, li porrò direttamente in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Alberini al primo comma dell'emendamento del relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento dell'onorevole Alberini soppressivo dell'ultimo comma dell'emendamento del relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo del primo articolo, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica anche nei confronti dei generali di divisione dei carabinieri che, pur non avendo ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, abbiano maturato, all'atto della cessazione dal servizio permanente, due anni di permanenza nel grado e quarant'anni di servizio.

Il relatore, sulla base del parere espresso dalla I Commissione, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, si applica a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza, previo giudizio di idoneità della competente commissione di avanzamento.

Quanto disposto dal primo comma del presente articolo si applica parimenti ai tenenti generali o gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un corpo dell'esercito, della marina militare o dell'aeronautica militare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187. I conseguenti effetti retributivi decorrono, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché tale emendamento deve essere trasmesso alla V Commissione per il prescritto parere, lo pongo in votazione in linea di principio.

(E approvato).

Il relatore, sulla base del parere espresso dalla V Commissione, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che, tuttavia, deve essere sottoposto al riesame della medesima, essendo nel frattempo intervenuta l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1984:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1984 e seguenti mediante riduzione della disponibilità del capitolo 4600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio ».

Poiché anche tale articolo aggiuntivo deve essere trasmesso alla V Commissione per il prescritto parere, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Tali emendamenti saranno subito trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO